Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 11 settembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 18ª seduta pubblica, martedì 16 settembre 1958, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 *Relatore* SANTERO (17).
2. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 *Relatore* MONNI (16).
3. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 *Relatore* TARTUFOLI (23).

(4797)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata, in 23ª seduta pubblica, martedì 16 settembre 1958, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Interrogazioni.*
2. *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 (63).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 (64).

(4798)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.
Proroga di concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee, approvato con il decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni e aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione e di esportazione temporanea;

Visti i decreti Ministeriali 2 novembre 1957 e 31 dicembre 1957, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 7 gennaio 1958 (registro n. 1, foglio n. 56) ed il 10 aprile 1958 (registro n. 10, foglio n. 5);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni e le esportazioni temporanee nella seduta del 3 giugno 1958;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, ripristinate o prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 luglio 1958).	Decreto Ministeriale 31 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 30 aprile 1958).	7 luglio 1958	6 gennaio 1959
2. Heptacloro e malathion, per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 luglio 1958)	Decreto Ministeriale 2 novembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1958).	31 luglio 1958	30 gennaio 1959
3. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 luglio 1958).	Decreto Ministeriale 31 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n 104 del 30 aprile 1958).	28 luglio 1958	27 gennaio 1959
4. Olio di semi, per èssere impiegato nella produzione della maionese (con validità fino al 9 luglio 1958).	Decreto Ministeriale 31 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n 104 del 30 aprile 1958)	10 luglio 1958	9 gennaio 1959
5. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di banda stagnata (con validità fino all'11 luglio 1958)	Decreto Ministeriale 31 dicembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n 104 del 30 aprile 1958).	12 luglio 1958	11 gennaio 1959
6. Xilolo raffinato, per la fabbricazione di insetticidi, per l'agricoltura e per la disinfestazione di comunità, di aggregati urbani, ecc (con validità fino al 30 luglio 1958).	Decreto Ministeriale 2 novembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1958).	31 luglio 1958	30 gennaio 1959

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1958
Registro n 20 Finanze, foglio n. 163. — BENNATI

(4758)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1958
Proroga della concessione di temporanea importazione concernente bestiame e carni bovine, compresi i sottoprodotti della macellazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni e esportazioni temporanee, approvato con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni e aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1958 (registro n. 15, foglio n. 97);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 3 giugno 1958;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino all'11 novembre 1958, la validità della concessione di importazione temporanea, relativa a bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni, prorogata fino all'11 luglio 1958, col decreto Ministeriale 10 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 1958.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1958

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1958
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 191. — BENNATI

(4759)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1958.

Modificazione dell'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, concernente la previdenza e l'assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 8 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato col decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 781;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1953, con il quale è stato approvato il regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, modificato coi decreti Ministeriali 18 giugno 1955, 30 giugno 1956 e 28 febbraio 1958;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, in data 26 giugno 1958, con la quale è stata proposta la modifica dell'art. 5, secondo comma, del regolamento suindicato;

Ritenuta la opportunità di approvare la modifica suddetta in relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto Ministeriale 1° gennaio 1953 e modificato con i decreti Ministeriali 18 giugno 1955, 30 giugno 1956 e 28 febbraio 1958, è sostituito dal seguente:

I contributi base per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti sono stabiliti:

« 1) Fino al 31 marzo 1958, dalla tabella *A* allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, completata, a decorrere dal 1° gennaio 1955, ai fini esclusivi del computo della pensione, dai seguenti coefficienti:

Classe	Retribuzione	Coefficiente
14ª	da L. 150.001 a L. 200.000	220
15ª	» » 200.001 » » 300.000	250
16ª	oltre » 300.000	276

« 2) Dal 1° aprile 1958, dalla tabella *A* allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55. Dalla stessa data, ai fini esclusivi del computo della pensione, sono istituiti i seguenti coefficienti:

Classe	Retribuzione	Coefficiente
1ª	fino a L. 13.400	30
2ª	da L. 13.401 » » 21.200	40
3ª	» » 21.201 » » 27.300	48
4ª	» » 27.301 » » 33.800	60
5ª	» » 33.801 » » 41.200	70
6ª	» » 41.201 » » 49.400	82
7ª	» » 49.401 » » 58.500	96
8ª	» » 58.501 » » 68.500	112
9ª	» » 68.501 » » 79.300	130
10ª	» » 79.301 » » 91.400	148
11ª	» » 91.401 » » 105.000	164
12ª	» » 105.001 » » 120.000	182
13ª	» » 120.001 » » 150.000	200
14ª	» » 150.001 » » 183.300	220
15ª	da L. 183.301 a L. 200.000	240
16ª	» » 200.001 » » 219.700	260
17ª	» » 219.701 » » 238.000	280
18ª	» » 238.001 » » 257.000	300
19ª	» » 257.001 » » 281.200	320
20ª	» » 281.201 » » 305.500	340
21ª	» » 305.501 » » 336.300	365
22ª	» » 336.301 » » 366.600	390
23ª	» » 366.601 » » 400.000	420
24ª	oltre 400.000	440

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
DE MEO

(4762)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1958.

Nomina del sig. Antonio Villanova a membro del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione invalidità vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei coltivatori diretti ed in sostituzione dello avv. Odoardo Censi deceduto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1958, concernente la costituzione del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 17116 del 22 luglio 1958, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti ha designato il sig. Antonio Villanova quale rappresentante dei coltivatori diretti in seno al Comitato di vigilanza predetto, in sostituzione dell'avv. Odoardo Censi, deceduto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il sig. Antonio Villanova è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione invalidità vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei coltivatori diretti ed in sostituzione dell'avv. Odoardo Censi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(4761)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 12 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Massa Carrara di un mutuo di L. 273 400 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4785)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 30 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 248 è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Rovigo di un mutuo di L. 172 280 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4786)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 307, il comune di Giardini (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12 130 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4738)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 304, il comune di Gaeta (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29 720 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4739)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 259, il comune di Corinaldo (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9 500 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4740)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 252, il comune di Colbordolo (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9 790 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4741)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 270, il comune di Casandrino (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 200 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4745)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1958, registro n. 20 Interno, foglio n. 84, il comune di Carbonia (Cagliari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203 600 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4746)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 264, il comune di Calto (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 400.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4747)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 269, il comune di Brisighella (Ravenna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13 545 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4748)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 265, il comune di Bosaro (Rovigo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 620 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4749)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno foglio n. 303, il comune di Auditore (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10 900.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4751)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 311, il comune di Arnara (Frosinone) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 300 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4752)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 258, il comune di Acqualagna (Pesaro Urbino) è stato autorizzato al assumere un mutuo di L. 12 355.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4753)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 251, il comune di Gubbio (Perugia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16 000.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4737)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1958, registro n. 19 Interno, foglio n. 355, il comune di Mira (Venezia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16 000 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4730)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n. 249, il comune di Lagonegro (Potenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22 600 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4735)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1958, registro n 19 Interno, foglio n. 250, il comune di Margherita di Savoia (Foggia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 21 870 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4733)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del torrente Vacale, in località Alloggio del comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria).

Con decreto 25 giugno 1958, n. 486, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente relitto del torrente Vacale, in località Alloggio del comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 14 di mq 90,70 come indicato in tinta rossa nella planimetria 3 ottobre 1957 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(4689)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto Ministeriale del 4 giugno 1958, il notaio dott. Luigi Metelli, residente ed esercente in Brescia, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città per le operazioni di Debito pubblico.

Roma, addì 4 settembre 1958

(4787) *Il direttore generale* SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 10 settembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,75	624,75	624,75	624,70	624,75	624,765	624,75	624,75	624,75
$ Can.	—	636 —	638,505	636,25	633,90	638,25	636,25	638,50	638,40	636 —
Fr Sv. lib.	—	145,79	145,785	145,795	145,77	145,80	145,795	145,795	145,79	145,79
Kr D.	—	89,87	89,875	89,88	89,85	89,87	89,87	89,87	89,87	89,85
Kr N.	—	86,87	86,90	86,89	86,90	86,88	86,8675	86,88	86,88	86,85
Kr Sv.	—	120,09	120,10	120,13	120 —	120,18	120,10	120,18	120,18	120,20
Fol.	—	164,52	164,53	164,55	164,55	164,52	164,53	164,52	164,52	164,50
Fr B.	—	12,50	12,50	12,502	12,4975	12,50	12,50	12,501	12,50	12,50
Fr Fr.	—	147,94	147,95	147,94	147,97	148 —	147,97	147,98	147,98	148 —
Fr. Sv. acc.	—	142,415	142,36	142,45	142,40	142,43	142,44	142,43	142,43	142,42
Lst	—	1737,40	1737,625	1737,75	1737,375	1737,56	1737,375	1737 —	1737,50	1737,50
Dm occ.	—	148,60	148,60	148,60	148,55	148,58	148,575	148,59	148,59	148,60
Scell. Aust.	—	24 —	24 —	24,0125	24 —	24 —	24,00375	24,007	24 —	24,01

Media dei titoli del 10 settembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	64,10
Id. 3,50 % 1902	61,90
Id. 5 % 1935	99,30
Redimibile 3,50 % 1934	84,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,35
Id. 5 % 1936	98,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1958

1 Dollaro USA	624,757
1 Dollaro canadese	636,25
1 Franco svizzero lib	145,795
1 Corona danese	89,875
1 Corona norvegese	86,879
1 Corona svedese	120,115
1 Fiorino olandese	164,54
1 Franco belga	12,501
100 Franchi francesi	147,955
1 Franco svizzero acc.	142,445
1 Lira sterlina	1737,562
1 Marco germanico	148,587
1 Scellino austriaco	24,008

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. red. 5% S. 50	5693	2.500 —	Casasso Remo di Alessio, *interdetto*, sotto la tutela del padre, dom. a Cuneo	Casasso Remo di Alessio, *interdicendo*, sotto la tutela *provvisoria* del padre, dom. a Cuneo
B. T. N. 5% (1963)	41	20.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	179	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	180	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	181	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	182	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	183	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	184	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	352	15.000 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5% (1964)	39	25.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	757	15.000 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50% (1934)	384414	700 —	Ferla *Carmela* di Paolo moglie di Alia Giovanni Concetto di Salvatore, dom. in Vittoria (Siracusa)	Ferla *Maria Carmela* di Paolo, ecc., come contro
Id.	384415	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	384416	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	384417	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	384418	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	490636	525 —	Ugazzi Secondina di *Battista*, moglie di Maffei Mario, dom. in Mortara (Pavia), con usufrutto a Marchetti Clementina fu Gerolamo vedova di Ugazzi Vincenzo, dom. in Prato Sesia (Novara)	Ugazzi Secondina di *Giovanni Battista*, ecc., come contro
Id.	474071	234,50	Barbier Albertina di *Giovanni Battista*, moglie di Poncet Efisio, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Barbier *Giovanni Battista* fu Giulio e Gallicet Francesca in Barbier, dom. a Oulx	Barbier Albertina di *Giulio Giovanni Battista*, moglie di Poncet Efisio, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Barbier *Giulio Giovanni Battista* fu Giulio e Gallicet Francesca fu Francesco in Barbier, dom. a Oulx
Cons. 3,50% (1906)	807477	91 —	Dragotto Antonina fu Gaetano moglie di Abate Attilio, vincolata come parte di dote costituita alla titolare dalla madre Spoliti *Marietta* fu Antonino vedova Dragotto	Come contro, vincolata come parte di dote costituita alla titolare dalla madre Spoliti *Maria* fu Antonino vedova Dragotto
P. R. 3,50% (1934)	208428	56 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50% (1906)	843080	1.109,50	*Coninelli* Amelia fu *Enrico* moglie di Flores Gaetano, dom. in Napoli, vincolato per dote	*Cominelli* Amelia fu *Errico*, ecc., come contro
Rendita 5% (1935)	225173	1.675 —	*Lequore* Concetta fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Varriale Vincenza fu Raffaele vedova *Lequore* Gennaro, dom. in Napoli, con usufrutto a quest'ultima	*Lequora* Concetta fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Varriale Vincenza fu Raffaele vedova *Lequora* Gennaro, dom. in Napoli, con usufrutto a quest'ultima

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	225174	1.675 —	*Lequore* Maria fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come sopra	*Lequora* Maria fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come sopra
P. R. 3,50 % (1934)	242558	210 —	Gonella Angela di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Garessio (Cuneo), con usufrutto a Santo *Paolina* fu Lorenzo vedova Santo, dom. a *Galizzano* Ligure (Savona)	Come contro, con usufrutto a Santo *Maria Paola* fu Lorenzo ved. Santo, dom. a *Calizzano* Ligure (Savona)
Rendita 5 % (1935)	209883	2.500 —	Benassi *Emma* fu Francesco moglie di Galli Mario, dom. in Firenze	Benassi *Maria Emma* fu Francesco moglie di Galli Mario, dom. in Firenze
Id.	209884	2.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	209885	1.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	209886	1.000 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 % (1934)	336437	1.897 —	Armand Giulia Clara fu Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Carolina di Lorenzo vedova Armand Filippo, dom. a Torino, con usufrutto a Barberis Clara fu *Giulio* vedova Pronetti Michele	Come contro, con usufrutto a Barberis Clara fu *Giovanni Angelo* vedova Pronetti Michele
Id.	336436	1.897 —	Armand Lorenzo fu Filippo, dom. a Torino, con usufrutto come sopra	Armand Lorenzo fu Filippo, dom. a Torino, con usufrutto come sopra
Id.	336435	1.897 —	Armand Gabriella fu Filippo, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a Barberis Clara fu *Giulio* vedova Pronetti Michele	Armand Gabriella fu Filippo, nubile, dom. a Torino, con usufrutto come sopra
Id.	336434	1.897 —	Armand Teresa fu Filippo, nubile, dom. a Torino, con usufrutto, come sopra	Armand Teresa fu Filippo, nubile, dom. a Torino, con usufrutto, come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	401819	105 —	Fossati Carlo di *Vittorio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia	Fossati Carlo di *Emilio Vittorio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia
P. R. 3,50 % (1934)	429681	3.885 —	Simeone *Filomena* fu Giuseppe Nicola, moglie di De Cicco Giuseppe fu Raffaele, dom. a Colobraro (Matera), vincolato per dote	Simeone *Antonietta Filomena* fu Giuseppe Nicola, ecc., come contro
Id.	532197	997,50	Richiero Onorato fu Vincenzo, dom. a Rivoli (Torino), con usufrutto a Richiero Francesca fu *Felice* vedova di Richiero Vincenzo, dom. a Rivoli (Torino)	Come contro, con usufrutto a Richiero Francesca fu *Onorato* vedova di Richiero Vincenzo, dom. a Rivoli (Torino)
Rendita 5 % (1935)	209888	26.460 —	Vitalevi o Vita Levi Giuseppe fu Moise, dom. a Torino, con usufrutto a Iona *Ettore* fu Abramo, dom. a Torino	Come contro, con usufrutto a Iona *Felice Ettore* fu Abramo, dom. a Torino
Cons. 3,50 % (1906)	747132	129,50	Berardi *Colombino* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Conti Filomena fu Colombino vedova di Berardi Giuseppe e moglie in seconde nozze di Putaturo Ercole, dom. a Carovilli (Campobasso)	Berardi *Guido Colombino* fu Giuseppe, ecc., come contro
Id.	748644	108,50	Come sopra	Come sopra
Id.	780511	185,50	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	44628	80 —	Berardi *Colombino* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Conti Filomena vedova Berardi Giuseppe, dom. a Carovilli (Campobasso)	Berardi *Guido Colombino* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 27 agosto 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(4615)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di aiuto attuario di seconda classe (1ª categoria - ruolo statistico attuariale - grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di aiuto attuario di seconda classe (1ª categoria - ruolo statistico attuariale - grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art 2.

Titolo di studio e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, conseguito presso Università o Istituti superiori governativi o legalmente riconosciuti:

laurea in scienze statistiche e demografiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali,
laurea in fisica,
laurea in scienze matematiche;
laurea in ingegneria;
laurea in matematica e fisica;
laurea in economia e commercio.

I concorrenti non devono aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il limite di età di 35 anni

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati,

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore,

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età

Gli impiegati non di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso purchè non abbiano superato i 45 anni di età alla data dell'ammissione in servizio non di ruolo.

Art 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - concorsi) in Roma, via Marco Minghetti, 22, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dello Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio)

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare.

a) il proprio cognome e nome,

b) la data e il luogo di nascita

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età,

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate,

f) il titolo di studio posseduto, specificando in quale Università o Istituto superiore ed in quale data sia stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte, dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art 4

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art 5

Prove di esame

I candidati ammessi al concorso, riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in cinque prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

b) calcolo delle probabilità e statistica matematica e metodologica.

Le cinque prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) calcolo differenziale e integrale; calcolo delle probabilità;

b) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;

c) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

d) statistica metodologica e matematica; demografia;

e) legislazione sulle assicurazioni sociali.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo o non di ruolo dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati la applicazione delle disposizioni di cui all'art 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45, gli assimilati ed i partigiani combattenti dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione, in carta bollata da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato, in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra ed assimilati, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, comprovanti il diritto a fruire dei benefici di legge;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera o) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio.

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti, dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in pos-

sesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi tre, quattro e cinque dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100;

f) fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100, autenticata dal sindaco o da un notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o non di ruolo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di prima categoria, grado 8°, e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 727.200 oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad esempio: un aiuto attuario coniugato con due figli residente in un Comune con oltre 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 60.600 per stipendio, L. 13.180 per aggiunta di famiglia, L. 2281 per contributo mensa oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 333 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 13.800 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie). Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello goduto dagli aiuto attuari in servizio al 1° agosto 1958; esso è pertanto suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il presidente: CORSI

(Carta bollata da L. 200) **ALLEGATO A**

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Concorsi - Via Marco Minchetti, 22 — ROMA

. I sottoscritt . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . a . . . . il . . residente a . (provincia di . .) (1) domanda di essere ammess a partecipare al concorso a dieci posti di aiuto attuario.

A tal fine l sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito il . . presso . . (indirizzo dell'Università);

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo . . . . . . (4).

I sottoscritt . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte . . . . (indicazione del documento); . . . . . numero . . . (data e luogo di rilascio).

In caso di nomina . I sottoscritt è dispost a raggiungere qualsiasi residenza.

I sottoscritt chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) - (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(4673)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentacinque posti di aiuto medico (1ª categoria - ruolo sanitario - grado 7°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a trentacinque posti di aiuto medico (1ª categoria ruolo sanitario, grado 7°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti professionali e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscritti all'Albo professionale da almeno due anni.

I concorrenti non devono aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il limite di età di 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Gli impiegati non di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso purchè non abbiano superato i 45 anni di età alla data dell'ammissione in servizio non di ruolo.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200 dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale Concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

h) la data dell'iscrizione all'Albo professionale;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso:

libretto ferroviario personale; carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte, dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, fra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici, (quali ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.), le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che pervenissero oltre il termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno:

a) in una prova scritta di cultura medica;

b) in una prova pratica di esame clinico di uno o più malati, integrata da eventuali ricerche di laboratorio e dalla redazione del referto sugli speciali moduli in uso per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la tubercolosi;

c) in una prova orale comprendente:

1) illustrazione orale del caso o dei casi clinici esaminati;

2) semeiotica e patologia speciale medica e chirurgica,

3) fondamentali elementi di medicina legale delle assicurazioni sociali, di igiene e patologia del lavoro, nozioni sulle leggi sanitarie e sulla legislazione previdenziale.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Art 7.

Votazioni minime

Alla prova pratica saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno superato la prova orale.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art 9

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

a) coloro, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45, gli assimilati ed i partigiani combattenti dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda della Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione, in carta bollata da L. 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 del l'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in carta bollata da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato, in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione,

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa,

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra ed assimilati, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, comprovanti il diritto a fruire dei benefici di legge;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera o) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio. Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti, dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso,

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

c) certificato rilasciato dal competente Ordine professionale comprovante l'iscrizione all'Albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 3, 4 e 5 dell'art 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

e) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato, in caso di residenza per un tempo minore il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici,

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L 200,

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e per L 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L 100;

h) fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100, autenticata dal sindaco o da un notaio

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto e previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all accertamento di cui sopra

I documenti di cui alle lettere c), e) e f) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso siano in servizio di ruolo o non di ruolo presso l'I N P S, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dello Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria, grado 7°, e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 824.400 oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità.

Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'assegno particolare agli appartenenti alla 1ª categoria del ruolo sanitario (ad esempio un aiuto medico coniugato con 2 figli, residente in un Comune con oltre 800 000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L 68 700 per stipendio, L. 13 180 per aggiunta di famiglia, L. 2 281 per contributo mensa, e L 10 000 per assegno particolare, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L 377 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 15 100 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie). Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello goduto dagli aiuto medici in servizio al 1° agosto 1958, esso è pertanto suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Per disposizione del regolamento per il personale non è consentito l'esercizio professionale privato.

Il presidente: CORSI

(Carta bollata da L. 200) Allegato *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio Personale - Concorsi - Via Marco Minghetti, 22. — ROMA

. . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e il nome e cognome proprio) nat . . . a . . . . il . . . .
(1) . . . . . . residente a . . . . . . (prov. di . . . .) domanda di essere ammess . . . a partecipare al concorso a trentacinque posti di aiuto medico.

A tal fine . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . presso . . . . (indirizzo dell'Università);

e) di essere abilitat . . . all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere iscritt . . . all'Albo professionale del . . . .;

g) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo . . . .

. . . sottoscritt . . . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte:

. . . .

(indicazione del documento)

. . . .

(numero)

. . . .

(luogo e data di rilascio)

sottoscritt unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni inviati insieme con la domanda.

In caso di nomina . . sottoscritt . . . è dispost . . a raggiungere qualsiasi residenza.

sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) - (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'I N P S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(4672)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini del concorso al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Firenze e degli annessi laboratori (carriera direttiva, coefficiente 500).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1958, registro n 24, foglio n. 41, con il quale fu bandito fra l'altro il concorso al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Firenze e degli annessi laboratori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1958, n 104,

Visto il decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro in data 19 aprile 1923, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1923, registro n 4, foglio n 232, relative alla pianta organica dell'Istituto artistico industriale di Firenze, decreto che prevede per il direttore titolare del predetto Istituto l'obbligo d'insegnamento della « plastica di figura »;

Visto il regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, con il quale l'Istituto sopracitato veniva classificato in Istituto d'arte di terzo grado,

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1958 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene stabilito che il direttore titolare dell'Istituto predetto non ha obbligo di insegnamento, in considerazione che l'attuale ordinamento degli Istituti d'arte non prevede l'insegnamento della « plastica di figura » e che in altri Istituti d'arte non sussiste l'obbligo dell'insegnamento per il posto di direttore;

Ritenuta l'opportunità di modificare il bando di concorso in argomento in conseguenza del decreto Ministeriale precitato,

Considerata altresì l'opportunità di riaprire il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1958, registro n. 24, foglio n. 41, citato nelle premesse è modificata come segue:

« è indetto il concorso al posto di direttore titolare dello Istituto statale d'arte di Firenze e degli annessi laboratori » (carriera direttiva, coefficiente 500).

Restano in vigore le altre lettere dell'art. 1 predetto.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande e dei titoli per la partecipazione al concorso sopraiferito viene riaperto ed è stabilito in trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande predette dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, mentre il plico contenente i documenti e i titoli artistici del concorrente, unitamente a un elenco in triplice copia dei documenti e titoli medesimi, dovranno essere inviati al Palazzo Barberini in Roma (via Quattro Fontane n. 13) Ufficio concorsi belle arti.

Le domande di ammissione formulate a norma del bando indetto con decreto Ministeriale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 dell'8 aprile 1958 al concorso precitato in carta legale da L. 200 dovranno contenere il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale l'aspirante presta servizio se è impiegato civile dello Stato; oppure la firma del candidato posta in calce alla domanda medesima dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 3.

Sono confermate le altre norme stabilite con il decreto Ministeriale 16 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 30 aprile 1958, n. 104, che bandisce il concorso di cui trattasi citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1958

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1958
Registro n. 51, foglio n. 314

(4697)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla graduatoria di merito del concorso pubblico per esami e per titoli a dieci posti di segretario in prova, fra candidati muniti di abilitazione tecnica commerciale.

Sul Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 16, del 31 agosto 1958, è stato pubblicato il decreto Ministeriale n 68 del 4 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per esami e per titoli a dieci posti di segretario in prova, fra candidati muniti di abilitazione tecnica commerciale, indetto con decreto Ministeriale 14 novembre 1956, n. 1774.

(4698)

PREFETTURA DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 46142/San. in data 30 luglio 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le proposte formulate dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854,

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1956, e costituita come appresso:

Presidente:
Prestamburgo dott Carlo, vice prefetto.

Componenti:
Balistreri dott Carmelo, medico provinciale;
Colucci prof. dott. Giuseppe, primario ostetrico ginecologico dell'Ospedale civile di Udine,
Guerra dott. Angelo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Spilimbergo, specializzato in ostetricia e ginecologia,
Piccoli Isella, ostetrica condotta

Segretario:
Tresca dott. Vincenzo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorno consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Udine, addì 13 agosto 1958

Il prefetto: BOCCIA

(4599)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il bando di concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956, approvato con decreto prefettizio n. 3162 del 14 maggio 1957,

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1956,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle idonee nel concorso per due posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1956

1. Casini Mariella	punti	56,223
2. Serboli Nara	»	55,719
3. Rossi Laura Sgarra	»	54,760
4. Cerbai Paola Soemi	»	54,663
5. Mancini Rina	»	54,060
6. Ulivi Francesca Innocenti	»	53,560
7. Callotti Giovanna	»	53,510
8. Mari Leonetta	»	53,429
9. Simoncini Marisa Bartalucci	»	52,990
10. Casini Anna Maria	»	52 970
11. Ridolfetti Giuliana Biti	»	52,900
12. Turrini Iride Bicchielli	»	52,730
13. Castellani Marga	»	52,420
14. Ghirelli Rosa Falai	»	52,410
15. Chelli Maria Teresa	»	52,020
16. Cestelli Novara, ex partigiana combattente	»	51,540
17. Santini Maria	»	51,540
18. Mazzantini Giustina	punti	51,47
19. Lusignani Gina	»	51,35
20. Tapinassi Marisa	»	51,00
21. Bonacchi Marisa	»	50,95
22. Nencetti Loretta	»	50,68
23. Pacenti Clara	»	50,63
24. Salvini Simonetta	»	50,45
25. Degl'Innocenti Graziella	»	50,24
26 Mugnai Gina	»	50,23
27. Righini Adriana	»	49,74
28. Casini Licia	»	49,62
29. Talluri Maruzza	»	49,45
30. Lamandini Luciana	»	49,44
31. Pifferi Alma	»	49,43
32. Montuschi Concetta Speranza	»	49,40
33. Bonacchi Giuliana	»	49,40
34. Vermigli Giuseppina	»	49,28
35. Pandolfi Luisa	»	49,25
36 Papi Lidia Perigli	»	49,22
37 Bacci Tamara	»	49.01
38 Cuoretti Anna Maria	»	49,00
39 Nencetti Anna Maria	»	48,70
40. Pasquini Marcella	»	48,00
41. Paolini Bruna Ielpi	»	47 93
42. Bemporad Marisa	»	47 74
43 Martini Alma	»	47,46
44. Guerrieri Fedora	»	47,06
45. Caselli Romana	»	47,03
46 Fabbri Piera	»	46,71
47. Balestri Giuliana	»	46,25
48 Voltoni Willelma	»	45,90
49 Caldini Anna Maria	»	45,85
50 Maccioni Rina Santini	»	45,23
51 Merciai Maria Luisa	»	44,86
52. Agostini Chiara	»	44,00
53 Forasassi Grazia	»	43,56
54 Vignoli Giovanna	»	43 34
55. Branca Nereide Bicci	»	42,20
56 Marinesi Vanna	»	41,61
57 Mazzocchi Maria Cleofe	»	41,57
58 Limberti Tosca	»	39,35
59 Baldelli Sabina	»	39,25
60 Benassai Francesca	»	38,74
61 Calamai Lorena	»	38,49
62 Lucarelli Maria Giusti	»	37 56
63 Andrei Costanza	»	37,28
64 Reggioli Ada	»	36,49

Firenze, addì 12 giugno 1958

Il prefetto: ADAMI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n 3002 del 12 giugno 1958, con il quale stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti nell provincia di Firenze al 30 novembre 1956,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici dell condotte (vacanti al 30 novembre 1956) a fianco segnate:

1) Casini Mariella: Capoluogo - Barberino V. d'Elsa,
2) Serboli Nara Lutirano - Marradi.

Firenze, addì 19 giugno 1958

Il prefetto: ADAMI

(4591)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.